Il rischio di un aumento della spesa corrente è bilanciato dalla riforma della contabilità

Patto di Stabilità vivo e vegeto

Sconto di un mld come nel 2014. Ma cambiano i criteri

DI MATTEO BARBERO

Il patto rimane, anche se alleggerito di 1 miliardo. La conferma arriva dalla prima bozza di legge di stabilità 2015 licenziata dal consiglio dei ministri. Il testo, infatti, riporta all'art. 37 una disposizione rubricata, appunto, «Riduzione degli obiettivi del patto di Stabilità interno degli enti locali».

Ancora una volta, quindi, chi si attendeva la cancellazione tout court di tale meccanismo è destinato a rimanere deluso. In effetti, da più parti (compresi alcuni autorevoli esponenti dell'esecutivo) era stata ventilata la possibilità di un superamento delle attuali regole del patto. Una promessa d'annata, finora mai mantenuta, a dire il vero. Ma questa volta vi erano due fattori che facevano ben sperare governatori e amministratori locali. Da un lato, l'avvento della nuova contabilità, che, attraverso la nuova disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità, imporrà a province e comuni un risparmio forzoso quantificato in alcuni miliardi. Dall'altro, l'ulteriore stretta sui bilanci imposta dall'obbligo costituzionale del pareggio. E invece il Patto si continuerà ad applicare, almeno per gli enti locali (non per le regioni; si veda altro articolo), con la struttura attuale basata sulla cosiddetta competenza mista, sovrapponendosi con le «manovre ombra» derivanti dalle riforme contabili.

Anche l'alleggerimento per 1 miliardo non pare un granché: già per il 2014 era stata prevista una misura simile, che non ha migliorato di molto la situazione, complice anche la lettura restrittiva fatta propria dal Mef e solo parzialmente corretta dal dl 133/2014 (si veda l'altro pezzo).

Per evitare il ripetersi di analoghi problemi, il legislatore questa volta ha scelto una strada diversa. Anziché concedere un nuovo bonus, ossia l'esclusione di una quota delle spese dal saldo, ha deciso di agire sul calcolo dell'obiettivo, abbassando i relativi coefficienti. Dal prossimo anno, i target dovranno essere calcolati partendo dalla spesa corrente 2010-2012 (mentre quest'anno il triennio di riferimento era il 2009-2011), applicando percentuali inferiori a quelle attuali: 17% per le province (17,83% dal 2016), 7,71% per i comuni (8,26% dal 2016). Per quest'anno i valori, erano, rispettivamente 19,25% e 14,07% (e sarebbero saliti al 20,05% e al 14,62% dal 2016).

Di per sé, questa soluzione presenta il rischio che i maggiori margini vengano utilizzati sulla spesa corrente, ma a bilanciarlo c'è proprio l'effetto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo, infatti, rappresenta una voce di spesa corrente non impegnabile, il cui stanziamento, però (come precisa la nuova disciplina) rileva ai fini del saldo. In altre parole, si tratta di un risparmio forzoso sul lato corrente del bilancio.

Da segnalare anche la definitiva cancellazione del meccanismo della virtuosità e dell'istituto del Patto territoriale integrato (quest'ultimo, peraltro, parzialmente recuperato dalle disposizioni sulle regioni; si veda altro articolo).

Infine, viene ridotta da 100 a 40 milioni la seconda tranche di deroghe previste dal decreto «sblocca Italia» per accelerare il pagamento dei debiti al 31/12/2013, che sarà assegnata entro il prossimo 15 marzo. A beneficiarne saranno solo comune e province e non più le regioni.

La prima tranche (pari a 200 milioni) è stata assegnata in settimana (si veda *ItaliaOggi* del 15/9/2014). I numeri del riparto evidenziano la gravità dei problemi che il Patto pone: a via XX Settembre sono arrivate richieste 1.072 milioni di euro (di cui 524 milioni dai comuni, 73 milioni dalle province e 475 milioni dalle regioni), per cui ciascun ente ha ricevuto solo una percentuale molto bassa (il 13,99%) degli «spazi finanziari» di cui avrebbe necessità. Fa eccezione solo la regione Basilicata, che ha beneficiato di una quota riservata.

In pratica, quindi, vi sono almeno altri 800 milioni di debiti che potrebbero essere pagati pronta cassa e che invece resteranno ancora insoluti, solo considerando quelli in essere alla fine dello scorso anno (al netto, cioè, di quelli nati dopo). Tale cifra, inoltre, è approssimata per difetto: molte amministrazioni, infatti, sono rimaste escluse dalla distribuzione perché i loro debiti non erano stati preventivamente inseriti nella piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, attraverso la quale occorreva presentare la richiesta. In sostanza, quindi, il miliardo stanziato dalla bozza di legge di stabilità è appena sufficiente a sanare il pregresso. Per rilanciare davvero gli investimenti, occorrerebbe ben altro.

OSSERVATORIO VIMINALE

Lo statuto non può vietare la mobilità tra i gruppi consiliari

Un consigliere comunale, distaccatosi dal proprio gruppo consiliare formato da tre componenti, ha accettato la nomina di assessore e dichiarato di voler formare un gruppo autonomo. È possibile fuoriuscire da un gruppo consiliare formato da tre unità, numero minimo stabilito dallo statuto dell'ente?

L'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del dlgs n. 267/2000). La materia, pertanto, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall'art. 38 citato.

I mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.

Nel caso di specie, atteso che non è dato conoscere il contenuto del regolamento in ordine alla disciplina di dettaglio dei gruppi consiliari, si rileva che la norma statutaria, oltre a fissare il numero minimo di tre componenti, dispone, altresì, che i gruppi consiliari «devono essere espressione politica della lista di partecipazione alle elezioni del consiglio». Oltre al vincolo numerico sussisterebbe, dunque, l'obbligo di cristallizzare i gruppi all'esito elettorale, senza alcuna possibilità di variazione successiva all'insediamento del consiglio.

Tale disposizione statutaria qualora venga interpretata anche nel senso di vietare i movimenti all'interno dei singoli gruppi costituiti, sembrerebbe violare il principio fondamentale, confermato dalla giurisprudenza (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 649 del 21 luglio 2004) secondo il quale «non è configurabile alcun obbligo giuridico che vincoli l'eletto al proprio partito ovvero ai propri elettori che non permetta, nel corso della consiliatura, l'abbandono della coalizione d'origine e il contemporaneo transito in altra coalizione».

Va da sé che gli eventuali mutamenti, oltre a incidere sul numero dei gruppi, ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, influiscono sulla composizione delle commissioni consiliari, modificando i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio.

Fatta salva la verifica dell'effettivo contenuto delle disposizioni regolamentari, i vincoli statutari non consentirebbero le modificazioni evidenziate, sicché appare opportuna da parte dell'ente, la modifica delle stesse disposizioni dello statuto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/00 ed, eventualmente, delle norme regolamentari, sia per eliminare il possibile divieto di mobilità tra gruppi che per il necessario adeguamento alle successive prescrizioni di legge che hanno variato la composizione dei consigli comunali, in quanto la norma statutaria appare «rapportata a una diversa composizione numerica del consiglio comunale».

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

L'omissione, da parte del sindaco, della convocazione della conferenza dei capigruppo prima di ogni adunanza consiliare è compatibile con quanto previsto dalle norme del decreto legislativo n. 267/2000?

Nel caso di specie, a seguito di modifica, con delibera consiliare, del regolamento comunale, che ha ridisegnato la configurazione giuridica della conferenza dei capigruppo, il sindaco ha omesso di convocare la conferenza stessa prima di ogni adunanza consiliare, ritenendo tale adempimento non più obbligatorio alla luce delle nuove norme regolamentari.

In merito, lo statuto del comune, oltre a prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo, ne delinea la funzione giuridica riconducendo le relative competenze alla finalità principale di garantire e sostanziare il diritto di informazione dei consiglieri, sia come singoli che come gruppi, previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 267/2000.

In sostanza, lo statuto dell'ente locale, pur demandando a una successiva fonte regolamentare la disciplina concernente il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo, non consentirebbe di modificarne la funzione giuridica rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni del citato Tuel, in materia di diritto all'informazione dei consiglieri.

Le risposte ai quesiti sono a cura del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno